

www.AlboPretorionline.it

Considerato che per tale violazione, ai sensi del citato art. 3, comma 1, del D. Lgs. 5.4. 2006, n.° 190 (Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, i quali, essendo a conoscenza che un alimento o un mangime o un animale da loro importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito, non più nella loro disponibilità, non e' conforme ai requisiti di sicurezza, non attivano le procedure di ritiro degli stessi, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diciottomila euro), è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria **da €. 3.000,00 a €. 18.000,00**, per cui nel verbale veniva correttamente indicata la somma di **€. 6.000,00** (*pari al doppio del minimo della sanzione prevista)*, da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in **applicazione della sanzione in misura ridotta**;

Atteso che il sopra detto verbale è stato **notificato il 24.7.2017** a cura dei sopra detti Ispettori di Igiene a mani dello stesso Sig. Favara Salvatore, qualificatosi come legale rappresentante della Iblea Fish s.a.s (cfr. relata di notifica), specificando allo stesso la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica, la somma di **€. 6.000,00**, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Visti gli scritti difensivi presentati dal Sig. Favara Salvatore, al Direttore Generale, quale Autorità Competente, ed acquisiti al protocollo Generale della ASP di Ragusa al n° E – 0024311 del 08.08.2017 entro il termine di 30 giorni di cui all'art. 18 della L. 689/81 con i quali il ricorrente si è avvalso della facoltà di essere sentito;

Visto il rapporto ex art. 17 della Legge 689/81 a firma degli accertatori UPG Bernardo Scatà e Raffaele Scollo del Distretto di Modica, con prot. n° 2593/17/ASPRG/Vet.Mo del 20.09.2017;

Accertato che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;
Visto il verbale del 18.1.2018 di audizione del Sig. Favara Giuseppe *giusta* delega del Sig. Favara Salvatore a seguito di convocazione con nota prot. 24 AAGG del 4.1.2018 raccomandata A.R.;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascriversi al Sig. FAVARA Salvatore, per le seguenti motivazioni:

La vicenda ha origine dalla comunicazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia di Palermo con nota del 7.4.2017, ricevuta dall'ASP il 22.4.2017, del Certificato di analisi NRG 4481/2017 del 7.4.2017, con il quale si accertava il superamento dei limiti consentiti di tenori contaminanti *(cadmio e piombo)* su campione di Totani prelevati il 15.3.2017 con verbale n.° 7 /RG/CAL, a seguito di controllo igienico sanitario presso la ditta Gerratana Sebastiano in Santa Croce Camerina e risultanti provenire dalla ditta Iblea Fish s.a.s..

La provenienza è documentata dalla fattura di acquisto n. 51 del 31.1.2017 fornita dalla ditta Gerratana.

La sopra detta nota veniva altresì notificata al Sig. Gerratana Sebastiano, via Sandro Pertini – Modica e al Legale Rappresentante della ditta Iblea Fish s.a.s. via R. Follerau Pozzallo.

Il Sig. Favara conferma la ricezione della comunicazione in sede di ispezione, ma fino a quel momento non aveva adempiuto agli obblighi di richiamo della merce imposti in tali casi dalla normativa in materia dal combinato disposto dell'art. 19, comma 1-2 del regolamento (CE) n.° 178/2002 e dell'art. 3, comma 1, del D. Lgs. 190/2006.

Il ricorrente in sua difesa però sostiene il difetto di legittimazione in quanto non più legale rappresentante della ditta dal 10 – 14/04/2017 avendo la società cessato l'attività. Fa presente inoltre che per la circolare n.° 47556 del 15.12.2016 ai sensi della quale il richiamo è obbligatorio a carico dell'OSA, inteso quale titolare del marchio del prodotto o distributore/importatore di prodotto extranazionale, per cui il richiamo doveva essere fatto dalla ditta Mare Azzurro Service s.r.l., sua fornitrice, e non dalla Iblea Fish s.a.s. di cui era responsabile.

Fa rilevare anche la assoluta oggettiva impossibilità ad attivare la procedura di ritiro del prodotto acquistato presso la Mare Azzurro Service perché non più nella sua disponibilità essendo decorso un lungo lasso di tempo tra la vendita del prodotto e la data del verbale ispettivo col quale è venuto a conoscenza della presunta contaminazione del prodotto.

Per quanto riguarda la legittimazione del ricorrente è documentalmente provato che egli era socio accomandatario e, quindi, personalmente responsabile della violazione commessa, in solido con la Iblea Fish s.a.s..

Dopo la estinzione della ditta, la responsabilità si è perciò consolidata in capo alla persona fisica che ne era responsabile, atteso che la fattispecie configura una omissione della quale rispondono i soci ai quali viene attribuita l'amministrazione della società (art. 2319 cod. civ.). Come è noto infatti la responsabilità per le sanzioni amministrative è personale e quindi ne risponde la persona fisica autrice dell'illecito, salva la responsabilità solidale della società (art. 3 e 6 L. 689/81).

www.AlboPretorionline.it



www.AlboPretorionline.it

Peraltro con decisione a SS.UU. del 22.09.2017, n.° 22082 la Corte di Cassazione ha statuito l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale per cui, non dipendendone , non viene meno nell'ipotesi di mancata tempestiva notificazione.

L'effetto estintivo previsto dall'art. 7 Legge 689/1981 che così recita sulla non trasmissibilità dell'obbligazione: *"L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette gli eredi"*. richiamato negli scritti difensivi, è chiaramente riferibile, nelle intenzioni del legislatore e dal testo della legge ad una persona fisica. Pertanto nel caso di specie essendo la società Iblea Fish s.a.s. ormai estinta e quindi non più perseguibile risponde in proprio, senza solidarietà, la persona che ha materialmente omesso di provvedere e che rivestiva il ruolo di legale rappresentante e titolare del potere di gestione.

La particolarità del caso in esame è determinata dal verificarsi degli eventi a cavallo del chiusura della società s.a.s e della attivazione della nuova società s.r.l..

Infatti si è in presenza di prodotti, in violazione di legge venduti, quando la s.a.s. era attiva e contestati alla nuova società s.r.l. , tra l'altro presso la stessa sede della precedente s.a.s. di cui ha conservato anche il nome.

L'ispezione presso la s.r.l. è stata effettuata alla presenza del medesimo Sig. Favara Salvatore, anche qui legale rappresentante.

E' indubbio che egli conservi la responsabilità per la attività della precedente ditta che, in ogni caso, con la attuale presenta molti elementi che ne indicano la continuità della attività (soci, azienda, attività commerciale).

L'obbligo di richiamo dei beni va inteso in capo allo stesso.

A tal proposito si precisa che (così Cons. Stato Sez. VI, 16.3.2006, n.° 1397) non è applicabile l'art. 7 della Legge 689/81 in caso di estinzione di una persona giuridica, in quanto una società che giuridicamente succede nelle attività economiche di un'altra, continua a rispondere delle sanzioni amministrative che erano proprie del soggetto cessato.

Riguardo alla eccezione alla figura di OSA cui è riferibile l'obbligo di legge bisogna far riferimento all'art. 3 del Reg (CE) 178/2002 ai sensi del quale l'Operatore del Settore Alimentare è la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo.

Sembra evidente che il Sig. Favara nella qualità rivestita nella ditta precedente (come nella attuale!) era tenuto a garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo ed è senz'altro l'OSA cui si riferisce la legge.

Anche la ditta Mare Azzurro Service s.r.l., fornitrice del prodotto alla Iblea Fish s.a.s. sarebbe stata tenuta al richiamo dal momento in cui fosse stato individuata come fornitrice dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia di Palermo ed ove lo stesso le avesse indirizzato la nota del 7.4.2017 con il Certificato di analisi NRG 4481/2017 del 7.4.2017, ma oggetto della disamina del presente procedimento è la attività svolta dal Sig. Favara indicato nella nota detta come legale rappresentate della IBLEA FISH s.a.s che con il Sig. Gerratana nella catena di distribuzione risultano gli ultimi due OSA che hanno distribuito il prodotto.

La asserita oggettiva impossibilità ad attivare la procedura di ritiro del prodotto acquistato presso la Mare Azzurro Service da parte del Sig. Favara perché non più nella sua disponibilità essendo decorso un lungo lasso di tempo tra la vendita del prodotto e la data del verbale ispettivo col quale è venuto a conoscenza della presunta contaminazione del prodotto non esclude che il richiamo doveva essere effettuato e documentato per le finalità a tutela della salute pubblica che la norma si prefigge al fine di escludere oggettivamente ogni dubbio fin dalla notizia dell'esito dell'esame da parte dell'IZS.

Il Sig. Favara nei propri scritti difensivi (cfr pag. 7) fa riserva di prova testimoniale presso la sede giudiziaria (alla quale evidentemente immagina di dover ricorrere) che gli acquirenti contattati hanno dichiarato di non essere nella disponibilità del prodotto ma solo alla data del 26.4.2017.

In proposito si osserva che il richiamo del prodotto contaminato doveva essere attivato sin dalla ricezione nota dell'IZS ricevuta precedentemente alla data di ispezione mentre la dichiarazione viene resa solo dopo l'accertamento da parte dell'ASP e allorquando la violazione era consumata.

Tale omissione ritiene l'Ufficio debba essere correttamente sanzionata

L'assenza, però, di precedenti violazioni della medesima specie a carico del Sig. Favara Salvatore, il comportamento successivo alla ispezione, il tentativo sia pur tardivo di richiamo del prodotto, costituiscono elementi valutabili positivamente nella applicazione della sanzione che può essere contenuta nel minimo edittale in applicazione dell'art. 9 lett. a) del regolamento aziendale che così recita: *"Se dagli scritti difensivi presentati dagli interessati e/o dalla documentazione presente agli atti risulta che il trasgressore ha commesso una violazione di lieve entità e lo stesso si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito o non risulta aver commesso nei 5 anni precedenti infrazioni della stessa natura (accertata secondo i criteri indicati nell'art. 8 bis della Legge n. 689/81).*

www.iloprofessionista.it



www.AlboPretorionline.it

oppure si trova in condizioni di particolare disagio economico puntualmente documentate, si applica una sanzione pari al minimo edittale".

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.
VISTO il D. Lgs. 5.4. 2006, n.° 190.
VISTO il regolamento (CE) n.° 178/2002
VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)
VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n.° 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito *www.asp.rg.it*.

Ordina

al Sig. **FAVARA SALVATORE**, nato a Portopalo (SR) il 21.01.1981, residente in Pozzallo, via G. Galilei n.° 74 (CF: FVR SVT 81°21M257V) il pagamento della somma totale di **€. 3.000,00** quale sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale **(sanzione pari al minimo edittale)** in riferimento al Verbale n.° P.V. n.° 2098/17 VetMo del 24.07.2017 – Dipartimento di Prevenzione Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria – Distretto di Modica.

Ingiunge

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:
Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €.3.000,00
Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;
Bolli €. 16,00
Per complessivi € 3.066,00 (euro tremilaessantasei/00)

da versare:
- quanto ad €. 3.000,00 tramite *c/c postale n° 10694974* **– conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale:** ***"da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V"*** **nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione** (Verbale n.° P.V. n.° 2098/17 VetMo del 24.07.2017 ASP Ragusa) **e della presente ordinanza;**
- quanto ad €. 66,00 da pagare tramite c/c postale n.° 11685971 intestato all'ASP di Ragusa indicando la seguente causale: *"spese istruttorie Verbale P.V. n.° 2098/17 VetMo del 24.07.2017 ASP Ragusa "*;
E'fatto obbligo di esibire l'originale della attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1.
Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto và notificato:
- al Sig. **FAVARA SALVATORE**, nato a Portopalo (SR) il 21.01.1981, residente in Pozzallo, via G. Galilei n.° 74 (CF: FVR SVT 81°21M257V)
- al ed è affisso **all'Albo Pretorio dell'ASP** 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Dipartimento Veterinario Area Sanità Pubblica Veterinaria dell'ASP di Ragusa).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 bis della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.
L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

www.AlboPretorionline.it



www.AlboPretorionline.it

Ragusa, 24.01.2018

Il Commissario
Dott. Salvatore Lucio Ficarra

per il Commissario
Il Direttore Amministrativo
Dott. Salvatore Lombardo

www.AlboPretorionline.it



www.AlboPretorionline.it